



## **VERBALE N. 26 DELL'ADUNANZA DEL 7 LUGLIO 2022**

All'adunanza sono stati convocati i Signori Consiglieri: il Presidente Antonino Galletti, Vice Presidente Mauro Mazzoni, il Consigliere Segretario Mario Scialla, il Consigliere Tesoriere Alessandro Graziani, nonché i Consiglieri, Antonio Caiafa, Paolo Nesta, Saveria Mobrìci, Donatella Cerè, Paolo Voltaggio, Donatella Carletti, Lucilla Anastasio, Stefano Galeani, Riccardo Bolognesi, Alessia Alesii, Enrico Lubrano, Grazia Maria Gentile, Massimiliano Cesali, Andrea Pontecorvo, Carla Canale, Irma Conti, Aldo Minghelli, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addressi, Cristina Tamburro.

### **Giuramenti Avvocati**

- Sono presenti: gli Avvocati (omissis) i quali, dopo una relazione introduttiva e di benvenuto del Presidente Galletti, prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di Avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

### **Cerimonia 2022 per la consegna delle pergamene agli Avvocati che hanno compiuto 25 anni di attività professionale**

- Il Presidente Galletti, a nome proprio e del Consiglio tutto, consegna le pergamene celebrative dei 25 anni di attività professionale ai colleghi oggi convocati, e rivolge poi un saluto ai presenti, complimentandosi con loro per la brillante carriera professionale.

### **Comunicazioni del Presidente**

- Il Presidente Galletti, il Vice Presidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla, il Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Tamburro, in qualità di membri della Commissione STA *ex art.* 32, L. 247/2012, riferiscono che, in data 16 Giugno 2022, è pervenuta a Codesto Consiglio nota dell'Avv. (omissis), su delega dell'Avv. (omissis), con la quale, in ottemperanza ai rilievi formulati da Codesto Consiglio con delibera del 14 aprile scorso, si comunica e documenta l'intervenuta istituzione di sede secondaria della "(omissis)", in Roma, (omissis), con nomina dell'Avv. (omissis) a preposto della stessa, nonché l'iscrizione della suddetta Società presso l'Ufficio del Registro Imprese della Camera di Commercio di Roma, da cui risultano indirizzo PEC, codice fiscale e numero di REA italiani.

La Commissione:

- esaminata tutta la documentazione;
  - ritenuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 4-*bis*, L. 247/2012;
  - visti i presupposti per l'esonero dal pagamento del contributo annuale di iscrizione;
- propone di deliberare l'iscrizione della suddetta Società nell'Albo Speciale.

Il Consiglio approva in conformità e dispone di dare comunicazione della presente delibera mediante trasmissione di estratto del correlativo verbale a mezzo PEC alla Società ed all'Avv. (omissis), a cura dell'Ufficio Iscrizioni. E' delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti, il Vice Presidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla, il Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Tamburro, in qualità di membri della Commissione STA *ex art.* 32, L. 247/2012, riferiscono che, in data 4 Luglio 2022, è pervenuta a Codesto Consiglio



nota degli Avvocati (omissis), nella qualità di Amministratori e legali rappresentanti dello “(omissis)”, con richiesta di iscrizione della suddetta Società nella Sezione Speciale dell’Albo *ex art. 4-bis*, L. 247/2012.

La Commissione:

- esaminata tutta la documentazione;
  - ritenuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall’*art. 4-bis*, L. 247/2012;
  - visti i presupposti per l’esonero dal pagamento del contributo annuale di iscrizione;
- propone di deliberare l’iscrizione della suddetta Società nell’Albo Speciale.

Il Consiglio approva in conformità e dispone di dare comunicazione della presente delibera mediante trasmissione di estratto del correlativo verbale a mezzo PEC alla Società, a cura dell’Ufficio Iscrizioni. E’ delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla richiesta pervenuta in data 1 luglio 2022, dall’Università degli Studi Internazionali di Roma (UNINT) a firma della Prof.ssa (omissis), per l’evento dal titolo "Le nuove sfide nell’assicurazione della responsabilità professionale: il modello claims made" che si terrà, presso l’Aula Magna dell’UNINT, il 13 settembre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Si confronteranno sul tema delle claims made nei contratti assicurativi, docenti universitari, Avvocati, assicuratori, magistrati ed Autorità.

Il Consiglio approva la concessione del logo e del patrocinio morale.

- Il Presidente Galletti comunica che sarà necessario provvedere alla sistemazione di n. 18 cabine elettorali per lo svolgimento delle Elezioni per il rinnovo del Comitato dei Delegati alla Cassa Forense 2023-2026 che si terranno dal 26 al 30 settembre 2022, nonché all’allestimento dell’Aula e alla predisposizione di un adeguato impianto elettrico, oltre a quant’altro connesso alle operazioni elettorali. Tali operazioni, in virtù di disposizione dell’Ufficio Sicurezza, possono essere effettuate unicamente dalle ditte autorizzate ad operare all’interno del Palazzo di Giustizia per motivi di sicurezza e logistici, poiché in possesso di tutti i prescritti nulla osta e delle necessarie autorizzazioni; evidenzia perciò che l’ufficio amministrazione ha indicato l’affidamento alla Società (omissis) dell’allestimento delle cabine ed alla Società (omissis) dell’impianto elettrico (delle quali si distribuiscono i preventivi).

E’ anche necessario deliberare le ulteriori spese inerenti a tutte le operazioni elettorali, che -a solo titolo esemplificativo e non esaustivo- si indicano nelle seguenti: acquisto delle tessere per i parcheggi, pagamento delle colazioni per i componenti della Commissione elettorale, dei questori e degli scrutatori, pulizie giornaliere e quant’altro necessario per il corretto svolgimento delle votazioni.

Il Consigliere Celletti chiede se non si possa domandare anche ad altre ditte.

Il Consigliere Tesoriere evidenzia come occorra incaricare ditte in possesso dei necessari requisiti per operare in un sito particolare quale il Palazzo della Suprema Corte e che le ditte in questione hanno sempre ben operato nel fornire servizi simili.

Il Consigliere Celletti preannuncia voto contrario.

Il Consiglio, a maggioranza, delibera, in considerazione delle disposizioni dell’Ufficio Sicurezza della Cassazione e dell’imminenza dello svolgimento delle elezioni, di provvedere ad affidare alla Società (omissis) l’allestimento delle cabine ed alla Società (omissis) quello dell’impianto elettrico, nonché di sostenere tutte le necessarie spese elettorali di routine nei limiti di spesa sostenute nelle precedenti elezioni, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.



- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota pervenuta dall'Avv. (omissis) con la quale ritira la propria candidatura presentata per il rinnovo del Consiglio Distrettuale di Disciplina.

Pertanto allo stato i candidati sono 65.

Il Consiglio prende atto.

### **Comunicazioni del Vice Presidente**

#### **RICONOSCIMENTO TIROCINIO ANTICIPATO - RATIFICA LAUREA**

(omissis)

- Il Vice Presidente distribuisce una busta chiusa ai Consiglieri presenti con le password private per accedere alla visione dei pareri.

Ai Consiglieri assenti o collegati da remoto la busta sarà consegnata dalla Segreteria affinché possano ricevere la password previa sottoscrizione per ricevuta.

Il Consiglio prende atto.

### **Comunicazioni del Consigliere Segretario**

#### **Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53**

- Viste le istanze presentate dagli Avvocati (omissis) autorizza i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota del Dott. Giuseppe Meliadó, Presidente della Corte di Appello di Roma, pervenuta in data 30 giugno 2022, con la quale chiede parere per la conferma (secondo quadriennio) dei magistrati che svolgono funzioni direttive e semidirettive ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.lvo 160/2006.

Il parere per la conferma richiesto è per i seguenti Magistrati:

- Dott. (omissis) (Presidente di Sezione (omissis) del Tribunale di Roma).
- Dott. (omissis) (Presidente di Sezione (omissis) del Tribunale di Roma).
- Dott. (omissis) (Presidente di Sezione (omissis) del Tribunale di Roma).

Il Consiglio esprime parere favorevole con delibera immediatamente esecutiva.

(omissis)

### **Comunicazioni del Consigliere Tesoriere**

- Il Consigliere Tesoriere Graziani comunica l'elenco messo a disposizione dal Dipartimento Amministrazione e riguardante le singole spese di ridotta dimensione, affrontate nel trascorso trimestre.

Il Consigliere Celletti rileva che continuano ad essere emesse fatture al di sotto di Euro (omissis) (spese bagatellari), con spaccettamento delle somme per l'acquisto di cancelleria od altro, acquisti che avvengono anche nello stesso mese. A titolo esemplificativo, indica le spese di cancelleria.

Il Consigliere Celletti ritiene che queste spese non possano essere quindi ricomprese tra le bagatellari e debbano avere una approvazione preventiva dal Consiglio.

Probabilmente il Consigliere Tesoriere Graziani le porta in Consiglio per l'approvazione, proprio perché superando la somma prevista e stabilita con una precedente delibera non potrebbero essere approvate automaticamente. Resta il fatto che l'approvazione dovrebbe avvenire prima dell'esborso e non dopo.



Il Consigliere Celletti rileva altresì che i costi per i servizi erogati dalla (omissis) sono molto elevati e chiede se non esista un abbonamento con la società omnicomprensivo.

Chiede da ultimo di poter avere l'invio del file, oggi allegato, ma non leggibile in ogni sua parte tanto da non permettere la verifica di varie voci riportate sul documento.

Il Consigliere Tesoriere rappresenta verificherà quanto indicato dal Consigliere Celletti e rileva che le fatture dei fornitori e delle utenze sono a disposizione dei Consiglieri presso l'ufficio Amministrazione al quale vanno richieste in visione e ciascun Consigliere può consigliare eventuali nuovi contratti o abbonamenti a condizioni di vantaggiose di quelle attuali; si riserva poi di riferire in Consiglio sul resto.

Il Consigliere Pontecorvo evidenzia che tra le spese indicate c'è quella per trascrizione verbale che, però, ai sensi del regolamento dovrebbero essere in carico al consigliere richiedente. Il Consigliere Pontecorvo chiede di conoscere il motivo per cui tali somme, invece, sono state anticipate dall'Ordine e non ancora restituite dal soggetto effettivamente debitore, chiedendo altresì di conoscere chi esso sia.

Il Consigliere Pontecorvo evidenzia anche che di recente è stato rinforzato il servizio che consente la connessione in aula.

Il Consigliere Celletti preannuncia la sua astensione.

Il Consiglio, a maggioranza, approva.

### **Approvazione del verbale n. 25 dell'adunanza del 30 giugno 2022**

- Il Consigliere Segretario Scialla invita tutti i Consiglieri a prendere attenta visione del testo del verbale in approvazione affinché possano essere corretti o integrati eventuali errori o omissioni.

Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere presente in sede ne è stata inserita copia e ne è stata inviata copia a mezzo pec prima dell'inizio dell'adunanza odierna ai Consiglieri, il Consiglio, astenuto il Consigliere Celletti, approva il verbale n. 25 dell'adunanza del 30 giugno 2022.

### **Pratiche disciplinari**

- Il Consigliere Segretario Scialla, in sostituzione del Consigliere Cerè, al momento assente ed all'uopo delegata dal Consiglio con delibera assunta nell'adunanza del 24 gennaio 2019, rimette al Consiglio l'elenco delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati di Roma e già prontamente trasmesse al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma.

Il Consiglio, astenuti il Consigliere Pontecorvo e Gentile, prende atto.

- Il Consigliere Segretario Scialla, in sostituzione del Consigliere Cerè al momento assente, comunica, che è pervenuta dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma in data 6 luglio 2022 la comunicazione dell'esecutività, della decisione (omissis) (che si distribuisce) con la quale è stata applicata la sanzione (omissis) nei confronti dell'Abogado (omissis), in quanto avverso la suddetta decisione non è stato proposto ricorso al Consiglio Nazionale Forense.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, il Consigliere Segretario Scialla riferisce che gli Uffici Disciplina ed Iscrizioni hanno provveduto alle operazioni di propria competenza, dando immediatamente esecuzione al provvedimento di sospensione inflitto con decisione n. (omissis) all'Abogado (omissis) dal (omissis).

Il Consiglio prende atto con delibera immediatamente esecutiva.



### **Pareri su note di onorari**

- Il Consigliere Addressi riferisce in merito alla richiesta di parere di congruità n. (omissis) presentata dall'Avv. (omissis) nei confronti di (omissis) per compensi relativi ad attività professionale consistente in assistenza civile stragiudiziale e seguente istanza di mediazione, per complessivi Euro (omissis) oltre accessori e oltre spese vive e di ctp anticipate.

Con PEC del 17 marzo 2022 la (omissis) inviava le proprie osservazioni, rappresentando di non aver conferito alcun incarico e disconoscendo le firme apposte sul mandato/delega.

Il tentativo di conciliazione con primo incontro del 18.5.22 e secondo incontro del 6.6.22 veniva chiuso con esito negativo. Successivamente in data 8.6.22 la (omissis) inviava a mezzo pec “verbale di ratifica di denuncia” presentata presso il distretto Pubblica Sicurezza (omissis) con cui “*i sottoscritti Sig.ri (omissis) n.q. di legali rappresentanti della Soc. (omissis), con riferimento alla richiesta di parere di congruità proposta dall'avv. (omissis), facendo seguito alle nostre osservazioni inviate il 17.03.2022, nelle quali disconoscevamo le firme apposte sul mandato/delega depositato dall'Avv. (omissis) —firme da quest'ultima autenticate-, depositiamo il verbale di ratifica di denuncia presentata presso il distretto di Pubblica Sicurezza '(omissis)' in data 7.06.2022.*”

Il Consiglio:

— poiché la documentazione depositata “verbale di ratifica denuncia” è riferibile al parere n.

(omissis) e quindi a fatti relativi alle medesime questioni di cui alla richiesta di opinamento; delibera la trasmissione al Consiglio Distrettuale di Disciplina di copia del fascicolo del parere di congruità n. (omissis), comprensivo di tutti gli atti e documenti, nonché la contestuale sospensione del correlativo procedimento di opinamento, in attesa della comunicazione di definizione, a qualsiasi titolo, del procedimento disciplinare da parte del CDD, ferma restando la facoltà per l'istante di poter agire, comunque, in sede civile per il recupero dei compensi ritenuti spettanti.

### **Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica**

- Il Vice Presidente Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera l'approvazione di quanto relazionato.

#### **Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 7)**

(omissis)

#### **Passaggi dall'Albo ordinario all'Elenco speciale (n. 1)**

(omissis)

#### **Cancellazioni a domanda (n. 7)**

(omissis)

#### **Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 3)**

(omissis)

#### **Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 1)**

(omissis)



**Nulla osta al trasferimento (n. 3)**

(omissis)

**Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 7)**

(omissis)

**Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012) (n. 2)**

(omissis)

**Abilitazioni (n. 4)**

(omissis)

**Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 7)**

(omissis)

**Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 1)**

(omissis)

**Compiute pratiche (n. 11)**

(omissis)

**Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua (n. 12)**

- Il Presidente Galletti comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Il Metaverso come convergenza di tutte le nuove tecnologie: al, blockchain, smart contracts. Le esigenze di cybersecurity”, che avrà luogo il 13 luglio 2022, dalle ore 12.00 alle ore 14.00, in modalità F.A.D.

Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma).

Moderano: Avv. Riccardo Bolognesi (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Direttore della Scuola Forense “V.E. Orlando”).

Relatori: Prof. Alberto Sangiovanni-Vincentelli (Emerito Politecnico di Milano – Board Politecnico di Torino – Docente Ingegneria Elettrica presso Barckley University), Avv. Paolo Galdieri (già Docente Diritto Penale dell’Informatica), Avv. Luca Pardo (Fondatore Studio Ontier), Avv. Donato Nitti (Foro di Firenze), Avv. Giulio Ciompi (Studio Ontier), Avv. Piergiorgio Assumma (Componente Commissione Diritto Penale), Prof. Giordano Ferrari (Università degli Studi di Roma Tor Vergata).

Conclude: Avv. Oscar Legnani (Foro di Milano).

Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Consigliere Nesta.

- Il Vice Presidente Mazzoni, unitamente alla Commissione Diritto Assicurativo ed alla Accademia Forense, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “La tutela dell’assicurato e la tutela dell’assicurazione: una convivenza difficile?”, che avrà luogo il 19 luglio 2022, dalle ore 12.00 alle ore 14.00, in modalità F.A.D.

Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma),



Avv. Mario Pinchera (Presidente della Accademia Forense).

Modera: Avv. Sandra Giusti (Vice Presidente della Accademia Forense).

Relatori: Dott. Claudio Santangelo (Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Roma) “Il reato di truffa ai danni delle assicurazioni: profili sostanziali ed investigativi”; Dott. Massimo Pellegrini (Agente Generali Italia S.p.A.) “Il ruolo degli ispettori sinistri. Casi pratici”; Avv. Marco Lepri (Presidente A.N.F. Roma) “La difesa nel reato di lesioni stradali ed il ruolo dell’assicurazione”; Avv. Mauro Mazzoni (Vice Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma) “Il ruolo dell’avvocato e la tutela dell’assicurato”.

Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Consigliere Nesta.

- Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore Responsabile del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, comunica che l’Avv. (omissis) ha richiesto l’integrazione della delibera consiliare del 16 giugno scorso, relativa all’esonero totale dei colleghi partecipanti al Progetto di Educazione alla legalità, con i seguenti nominativi: (omissis).

Il Consiglio approva l’integrazione e l’esonero come richiesto per i colleghi sopra indicati.

- Il Consigliere Nesta comunica che per mero errore materiale è stato attribuito al convegno organizzato dalla ADR INTESA “L’art.62 del Codice Deontologico Forense: i doveri dell’avvocato-mediatore” un credito formativo ordinario, stante la tardività della domanda, invece di un credito formativo deontologico, come da verbale della Commissione preposta all’esame delle istanze di accreditamento.

Fa, altresì, presente che la Dott.ssa (omissis) – Responsabile Area Formazione ADR INTESA – con nota del 4 luglio 2022 chiede l’attribuzione dei crediti deontologici e di quelli ordinari.

Il Consigliere Nesta, ritenendo la richiesta fondata, propone l’attribuzione di un credito deontologico in luogo di un credito ordinario precedentemente concesso.

Il Consiglio approva.

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Nesta, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi e dei Consiglieri Mobrìci e Celletti, Vice Coordinatori del Dipartimento procede all’esame delle singole domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza, con la specificazione che i crediti vengono erogati dal Consiglio per quelli che si tengono in presenza e dal Consiglio Nazionale Forense per quelli da remoto.

- In data 5 luglio 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IUSLAW dell’evento a partecipazione gratuita “La pubblicità ed il segreto professionale dell’avvocato: analisi normativa e giurisprudenziale”, che si svolgerà il 29 luglio 2022;

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere tre crediti formativi deontologici.



- In data 28 giugno 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'ISTITUTO STUDI GIURIDICI DEL LAZIO "A.C. JEMOLO" dell'evento a partecipazione gratuita "Le nuove professioni dello sport: una stagione di grandi opportunità", che si svolgerà il 12 luglio 2022;

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere un credito formativo ordinario vista la tardività della domanda.

- In data 4 luglio 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA' DEGLI STUDI INTERNAZIONALI UNINT dell'evento a partecipazione gratuita "Le nuove sfide nell'assicurazione della responsabilità professionale: il modello claims made", che si svolgerà il 13 settembre 2022;

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari.

(omissis)

### **Formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione**

- Su relazione del Consigliere Segretario Scialla sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 i (n. 126) richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi dei (n. 43) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

### **Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato**

- Su relazione del Consigliere Scialla sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 i richiedenti, come da elenco allegato al presente verbale (all. n. 4). Lo stesso elenco reca anche i nominativi dei richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

### **Comunicazioni dei Consiglieri**

- Il Presidente, in sostituzione del Consigliere Agnino, oggi assente, riferisce che gli Avvocati (omissis) hanno fatto pervenire al Consiglio richiesta di iscrizione come Gestore all'interno dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento forense di Roma, depositando anche tutta la documentazione necessaria attestante i requisiti di legge e di Regolamento interno per diventare Gestore della Crisi.

La documentazione è risultata completa ed è disponibile per la visione in ogni momento presso l'ufficio Protocollo.

Chiede che il Consiglio approvi l'inserimento degli Avvocati (omissis) tra i Gestori dell'OCC forense di Roma, comunque subordinato alla successiva approvazione ministeriale.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Addessi, responsabile della Commissione Navigazione e Trasporti chiede di inserire il Collega Francesco Maria Di Majo nella suddetta Commissione.

Il Consiglio approva.





- I Consiglieri Galeani e Minghelli, anche in sostituzione dei Consiglieri Cerè e Carletti, oggi assenti, comunicano al Consiglio il ripetersi di quanto già in precedenza denunciato da questi Consiglieri. La Collega (omissis), nominata difensore d'ufficio, è stata revocata da detto incarico perché non ha prestato il consenso alla domiciliazione dell'imputato presso il suo studio.

Chiedono che il Consiglio intervenga affinché vengano a cessare tali episodi contrari alla norma.

Il Consigliere Segretario Scialla comunica che, dopo aver telefonato alla Collega (omissis) nella stessa data di martedì, d'intesa con la stessa e con il Consigliere Mobrìci, co-coordinatrice della Commissione difese d'ufficio, ha inviato una mail al Procuratore Capo (omissis) per concordare un intervento sul punto e, in considerazione della particolarità della vicenda, di aver scritto al Dirigente del Commissariato Esquilino per chiedere -impregiudicata ogni ulteriore iniziativa- provvedimenti nei confronti del Funzionario che ha disposto la sostituzione.

Il Consiglio prende atto, riservandosi le iniziative più opportune, a seguito del colloquio con il Procuratore Capo (omissis).

- I Consiglieri Galeani e Minghelli comunicano l'ennesimo attacco al diritto di difesa proveniente, questa volta, dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (che si distribuisce).

Questi Consiglieri ritengono che non sia più tollerabile la continua aggressione alla professione forense, ancor più grave se proveniente da Istituzioni ordinistiche.

Chiedono che il Presidente, anche su delega del Consiglio, intervenga presso l'Ordine Nazionale degli Psicologi affinché ogni riferimento alle azioni legali venga rimosso dal richiamato comunicato.

Il Consigliere Anastasio evidenzia come nell'allegato non vi sia alcuna offesa per l'avvocatura, ma solo un generico riferimento ad azioni legali strumentali che certamente non può costituire offesa per la categoria degli avvocati, ma costituisce una legittima manifestazione di un'opinione circa la natura di un'azione legale.

Il Consigliere Conti si associa ed evidenzia come, prima di censurare altre Istituzioni, occorra interpretare correttamente quanto da queste rappresentato in modo oggettivo.

Il Presidente pone in votazione la richiesta.

I Consiglieri Minghelli e Galeani insistono sui contenuti della loro comunicazione; tutti gli altri Consiglieri chiedono che il Presidente valuti la eventuale trasmissione di una nota.

Il Consiglio, a maggioranza, delega il Presidente a valutare la trasmissione di una nota.

- I Consiglieri Gentile e Tamburro quali delegati dal Consiglio per il concorso della XLIII Conferenza dei Giovani Avvocati comunicano i nominativi, oltre ai loro, della Commissione di esame:

Avv. Consigliere Cristina Tamburro o in sua assenza l'Avv. Consigliere Grazia Maria Gentile (Presidente f.f.)

Avv. Marco Gabriele (A.I.G.A.)

Avv. Gianfranco Rava' (Avvocati per l'Europa)

Avv. Giorgio Lombardi (Camera civile – sezione di Roma)

Avv. Giorgio Lentini (Associazione Giovani Avvocati AGIFOR – sezione di Roma) membro supplente

Avv. Mattia Romano (XLII Conferenza)

Avv. Francesca Pariboni (XLII Conferenza)

Avv. Gabriele Scappaticci (XLII Conferenza)

Avv. Cristiana Lauri (XLII Conferenza)



Avv. Andrea Mariani (XLII Conferenza)  
Avv. Maria Chiara Pollicino (XLI Conferenza)  
Avv. Giulio Di Fabio (XLI Conferenza)  
Avv. Chiara Palombi (XLI Conferenza)  
Avv. Nicolo' Cagnato (XLI Conferenza)

Il Consiglio approva con delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Minghelli comunica di aver ricevuto la mail (che si distribuisce) dalla Dott.ssa (omissis), Responsabile del coordinamento delle biblioteche storiche, la quale informa, come già riferito in precedenza dall'Avv. (omissis), che la permanenza della nostra biblioteca nel POLO sarà subordinata alla nomina e formazione di un Responsabile o che l'accordo del 2016 (che si distribuisce), giunto a scadenza, non sarà rinnovato.

Il Presidente suggerisce di interloquire con la Biblioteca interna della Cassazione per verificare se ci sia del personale al quale rivolgersi per consentire anche di risparmiare sui prevedibili costi.

Il Vice Presidente si chiede se la spesa sia compatibile con lo scarso utilizzo dei Colleghi della biblioteca nel corso degli ultimi anni.

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Tesoriere, incarica il Collega Avv. (omissis) di verificare i costi per la formazione o l'individuazione di un soggetto responsabile, avvalendosi, eventualmente del personale addetto alla Biblioteca della Cassazione. La presente delibera è immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Conti quale Responsabile della Commissione di Diritto Penale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma evidenzia che l'art. 40 comma 1-*quater* del D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, Testo unico in materia di spese di giustizia (aggiunto dall'art. 52, co. 2, lett. a) del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114), stabilisce che “*Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi*”.

Si tratta di una norma di carattere generale che, senza alcuna preclusione *ratione materiae*, disciplina il necessario adeguamento legislativo dei diritti di copia anche con riferimento all'evoluzione dei mezzi tecnologici, stabilendo che, per la visualizzazione *online* e l'estrazione diretta di duplicati digitali, non è dovuta la corresponsione di alcun diritto di copia.

Analogamente già in ambito civile, accedendo ai servizi del Processo Telematico, non sussiste la necessità dell'intermediazione del cancelliere e dopo aver effettuato l'accesso alla piattaforma del PCT previa identificazione, si possono scaricare atti e documenti direttamente ed in totale autonomia, senza dover corrispondere alcun onere collegato alla copia digitale. Attraverso questa modalità operativa non vi sono costi di servizio che gravano sull'Ufficio Giudiziario relativamente al rilascio delle copie, poiché il personale amministrativo e di cancelleria non è chiamato a svolgere alcuna attività. È il difensore, infatti, che dopo essersi autenticato, accede al fascicolo elettronico, lo consulta *online* e scarica gli atti di interesse, in totale autonomia.

Di conseguenza, si viene a perfezionare l'ipotesi contemplata dall'art. 40, 1 *quater*, del Testo Unico Spese di Giustizia, secondo il quale il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.

Fatta questa doverosa premessa, appare oggi quanto mai impellente ed improcrastinabile il passaggio al Processo penale telematico che, fermo il rispetto delle garanzie fondamentali dei cittadini, assicuri un'offerta di servizi efficienti e performanti, aumentando la diffusione e la qualità



dei nuovi sistemi per tutta l'Avvocatura, ed elimini un'ingiustificata ed insopportabile disparità di trattamento tra il settore civile e quello penale.

In proposito, non si possono non menzionare i Regolamenti dell'Unione Europea n. 910/2014 eIdAS (*electronic Identification and Signature*) e n. 679/2016 GDPR (*General Data Protection Regulation*), che rappresentano una premessa importante verso l'obiettivo di ampliare e migliorare il Mercato unico digitale, e creare un sistema omogeneo nelle procedure di informatizzazione in ogni settore della Pubblica Amministrazione, armonizzandole con quelle già previste dal processo telematico.

Le materie regolate dai due Regolamenti sono disciplinate, più specificamente, nell'ordinamento interno dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod., *breviter* CAD) che, proprio in conformità con i principi posti dai Regolamenti eIDAS e GDPR, disciplina, tra le altre cose, la validità ed i modi di trasmissione e conservazione dei documenti informatici e gli effetti giuridici collegati all'apposizione delle varie tipologie di firme elettroniche.

Le disposizioni del CAD si applicano anche ai Processi Telematici, in quanto compatibili, e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico (infatti, secondo quanto dispone l'art. 2, co. 6, seconda parte, del CAD "*Le disposizioni del presente Codice si applicano [altresì] al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico*").

Pertanto, il sistema di dematerializzazione del fascicolo processuale e la condivisione documentale digitale, nonché il *diritto all'uso delle tecnologie* ed il *diritto a servizi online semplici ed integrati* sanciti, rispettivamente, dagli artt. 3 e 7 del CAD esclude il versamento di oneri che non prevedono l'intermediazione del cancelliere per il deposito o l'estrazione degli stessi.

Pertanto, l'assenza di strumenti che consentano agli Avvocati, previa abilitazione, di accedere a piattaforme *on line o in "cloud"* per la visione e l'estrazione degli atti in maniera digitale dal fascicolo informatico, effettuando autonomamente il *download*, determina la necessità di sollecitare un improcrastinabile avvento anche per il fascicolo penale telematico la cui inattuazione si pone, oltretutto, in aperto contrasto con i principi di legge enunciati dal CAD.

Tali tematiche sono state affrontate, seppur incidentalmente, in due Circolari del Ministero della Giustizia. Nella Circolare del 20.10.2015 il Ministero, nell'affrontare la questione relativa ai diritti di cancelleria per il rilascio di copie su supporto informatico diverso da *floppy disc* e *compact disc*, ha ribadito quanto già affermato dal Consiglio di Stato secondo cui "*Nel giudizio amministrativo il costo di un'operazione di trasferimento dati su supporto informatico in generale tende, grazie all'evoluzione tecnologica, sempre più ad abbassarsi sino a diventare irrisorio o addirittura nullo nel caso in cui i dati siano accessibili e scaricabili da remoto dallo stesso utente, e così è anche per l'archiviazione dei dati essendo gli stessi ormai provenienti da fonti digitali (non occorre cioè la previa digitalizzazione di fonti cartacee); peraltro stabilire quale deve essere l'esatto costo non è certo compito agevole, né compito del giudicante, che invece deve farsi carico della valutazione dell'irrazionalità dei criteri liquidativi fissati dall'Amministrazione in relazione a fattispecie non previste dal legislatore, ma rese ormai frequenti dalla rapida evoluzione tecnologica (nella specie l'appellato lamentava l'eccessività della quantificazione dei diritti di copia richiesti dall'amministrazione della Giustizia alle parti offese nell'ambito del procedimento penale conseguente al naufragio della Costa Concordia, ammontanti ad Euro 25.000,00 a fronte dell'estrazione di materiale audiovisivo riversato su supporti informativi -14 DVD e 76 Blue Ray)*" (Consiglio di Stato, sez. IV, 21/09/2015, n. 4408).



In quella Circolare il Ministero, in attesa dell'emanazione del Regolamento previsto dall'art. 40 TU Spese di Giustizia, anche al fine di evitare ulteriori contenziosi, aveva stabilito che le Amministrazioni si adeguassero a quanto previsto dalla pronuncia del Consiglio di Stato nella citata sentenza.

Inoltre, tale disparità di trattamento è ancora più evidente se si considera che, come chiarito nella recente Circolare del 4.2.2021 del Ministero della Giustizia, sempre nell'ambito del processo civile, l'art. 23, co. 9 *bis*, del D.L. n. 137 del 28.10.2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (c.d. Decreto Ristori), ha previsto che *“gli uffici giudiziari dovranno, nell'arco temporale previsto dalla norma, rilasciare le copie esecutive con modalità telematica senza richiedere il versamento dei diritti di copia previsti dal d.P.R. n. 115 del 2002”*. A fronte di un giusto ampliamento dei diritti del cittadino nell'ambito del PCT, l'arretratezza nell'ambito penale aumenta le diversità e la disparità dei cittadini. Infatti, nel PCT, fermo restando che nessun diritto di copia è dovuto per l'estrazione di copia esecutiva da parte del difensore a ciò abilitato, anche se solo per la durata del periodo emergenziale, come stabilito nel decreto Ristori, nessun diritto è dovuto, altresì, per la copia esecutiva telematica formata dal cancelliere (che logicamente e cronologicamente precede l'estrazione). Diversamente e pacificamente, per le copie esecutive in formato analogico, permane l'obbligo di corrispondere i relativi di diritti di copia.

Da ultimo, per quanto consta, da alcune Corti, tra cui la Corte di Appello di Roma è stato chiarito che *“Si avverte che il deposito degli atti di impugnazione a mezzo secondo le modalità di cui all'art. 24 D.L. 137/20 non deroga al disposto di cui all'art. 164 disp. att. c.p.p. che prevede il deposito delle copie dell'atto di impugnazione e dei relativi allegati a cura delle parti depositanti. 2. Le parti devono inoltre depositare, presso le relative cancellerie penali le copie cartacee entro quindici giorni dall'invio telematico dell'atto di impugnazione al fine di poter predisporre i fascioletti per l'invio presso la Corte Suprema di Cassazione del procedimento impugnato (6 copie del ricorso più una nel caso di presenza di parte civile nel procedimento).*

*In caso di mancato deposito cartaceo delle copie e della documentazione inviata via pec la Cancelleria provvederà alle copie ponendole a carico di chi ha presentato l'impugnazione”*.

Appare evidente la natura di norma di chiusura della disposizione *de qua*, laddove prevedere il “rimedio” delle copie predisposte a cura della cancelleria, con dovuta ripetizione nei confronti del difensore, solo laddove quest'ultimo non abbia ottemperato al deposito delle copie, come richiesto dai commi precedenti. Ne consegue che, applicare tale disposizione anche al deposito effettuato in via telematica, come prescritto dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, costituisce un retaggio superato dall'innovazione normativa e tecnologica, nonché della sostenibilità.

Il Consigliere Conti chiede di inviare alla Ministra della Giustizia la presente delibera al fine di intervenire per l'implementazione telematica del fascicolo penale e consentire ai difensori l'accesso da remoto ai fascicoli penali telematici, con l'estrazione degli atti del processo, in totale autonomia e senza costi, come da anni avviene nel PCT, nonché di intervenire sulla modifica dell'art. 164, comma 3, disp. att. c.p.p.

Il Consiglio condividendo le suesposte considerazioni, delibera in conformità, trasmettendo la presente comunicazione al Ministro della Giustizia, al Direttore Generale della D.G.S.I.A. Direzione Generale dei Servizi Informatizzati, al Presidente del Tribunale di Roma ed al Presidente della Corte di Appello di Roma.

## **STRUTTURA DI SUPPORTO E STUDI DEONTOLOGICI**

**- Prat. n. (omissis) - Avv. (omissis)**



- L'Avv. (omissis), nel richiamare la normativa ex art. 18, comma I, lett. d) legge n. 247/2012 inerente le ipotesi di incompatibilità di qualsiasi attività di lavoro subordinato con la professionale di Avvocato, formulava richiesta di parere deontologico in ordine all'eventuale compatibilità tra *“l'iscrizione all'ordine degli avvocati e la sottoscrizione di un contratto di collaborazione con una società cooperativa di consulenza, tipo di contratto che con la c.d. Legge Biagi è stato sostituito dal contratto di collaborazione a progetto, che a differenza del precedente ha una durata prefissata ed è assoggettato ai fini fiscali alle regole stabilite per il lavoro autonomo e per il quale sono previsti: mancanza di vincoli di esclusività ed orario, autonomia gestionale ed organizzativa ed avente il seguente oggetto: consulenza organizzativa, consulenza gestionale, consulenza previdenziale, predisposizione elaborazioni contabili”*.

#### Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Segretario, in sostituzione del Consigliere coordinatore Cerè assente,

#### Premesso

Che questo Consiglio non rilascia pareri preventivi, né autorizzativi di specifiche condotte concrete ma si occupa di fornire in questa sede chiarimenti sull'interpretazione delle norme deontologiche in vigore, non potendo entrare, invece, nel merito dell'interpretazione delle varie normative sostanziali e/o processuali, nel caso specifico di stampo giuslavoristico, in funzione della quale si dovrebbe prima pervenire all'individuazione dell'esatta tipologia di contratto a cui potrebbe ricondursi la fattispecie concreta in esame (e quindi non entra nel merito dell'eventuale correttezza dell'inquadramento operato dall'istante nella richiesta di parere), in via generale

#### Osserva

L'art. 6 del Codice Deontologico Forense rubricato “Dovere di evitare incompatibilità”, testualmente recita: “L'avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza alla iscrizione all'Albo. L'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza e decoro della professione forense”.

L'art. 2 comma 6 della legge professionale riserva agli avvocati l'attività di consulenza legale ed assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico ed organizzato. Inoltre, consente l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, o la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, solo nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale viene prestata. In tali ipotesi però la legge professionale impedisce l'iscrizione all'Albo degli avvocati.

L'art. 18 della suddetta legge professionale prevede l'incompatibilità dell'iscrizione all'Albo degli avvocati (e quindi anche della loro permanenza) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, nonché con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato (salvo le eccezioni ivi specificate che comunque non ricorrono in questa sede).

Ad adiuvandum, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (24 giugno 2009, n. 14810) ha stabilito che in tema di Ordinamento professionale forense la ratio della disciplina delle incompatibilità è quella di garantire l'autonomo ed indipendente svolgimento del mandato professionale, rilevando, ai fini della incompatibilità tra la professione di Avvocato ed ogni impiego retribuito, la relativa stabilità del rapporto di lavoro e la remunerazione in misura predeterminata. In particolare, secondo la suprema Corte: “sebbene tra le aziende sanitarie ed i loro direttori intercorra un rapporto di lavoro autonomo a tempo indeterminato, ciò non esclude che tale rapporto determini l'incompatibilità con



la professione legale, trattandosi di un rapporto stabile e remunerato in misura predeterminata e periodica”.

Per completezza, pur non essendo oggetto di specifica richiesta, si ritiene utile richiamare anche l'art. 17 della Legge Professionale che, alla lettera e), tra gli altri, prescrive, quale requisito necessario per l'iscrizione all'Albo, il “non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 18”.

Relativamente, invece, alla permanenza nell'Albo, l'art. 21, comma 1 della legge professionale, richiede la sussistenza di un esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, comminando, al comma 4, la cancellazione qualora tali requisiti vengano meno.

In relazione a tale disposizione, si evidenzia come la continuatività richiesta per i rapporti di collaborazione dal citato art. 409 c.p.c. si ponga in contraddizione con la suddetta continuatività richiesta anche dalla legge professionale, rendendo impossibile conciliare l'attività di Avvocato con il contratto di collaborazione coordinata e continuativa in oggetto.

Sul punto, infine, il Regolamento per l'esercizio della professione (D.M. 47/2016), all'art. 2, prescrive, tra i criteri di valutazione considerati ai fini dell'accertamento dell'esercizio della professione, la titolarità di una partita IVA attiva (o la partecipazione ad una società o associazione professionale a titolari di partita IVA). In tale ottica, il Consiglio dell'Ordine circondariale, ogni 3 anni (che diventano 5 per il periodo immediatamente successivo alla prima iscrizione), verifica la sussistenza dei criteri richiamati nell'articolo indicato.

Ritiene

che, facendo riferimento ai principi, alle norme ed alle pronunce sopra richiamate, l'istante possa essere trovata adeguata e soddisfacente risposta.

### **Varie ed eventuali**

- Il Consigliere Gentile riferisce in merito all'incontro tenutosi in data odierna con il Dott. (omissis) referente del GDP di Roma durante il quale il Consigliere Gentile ha evidenziato la segnalazione del Consigliere Celletti relativa all'eccessivo tempo di scioglimento delle riserve di alcuni giudici. Il Dott. (omissis) raccolta la segnalazione ha però rilevato l'esigenza di avere i nomi dei Giudici di cui si lamentano i ritardi nel deposito dei provvedimenti, poiché una segnalazione generica non consente alcun intervento concreto.

Il Consigliere Gentile chiede al Consigliere Celletti di indicare i nomi dei giudici che lamentano i ritardi, onde poter intervenire fattivamente.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Conti chiede al Consiglio l'autorizzazione dell'attivazione della diretta Facebook del Convegno dal Titolo "il Dubbio razionale e la sua progressiva scomparsa nel giudizio penale incontro - dibattito con Gabriella Ambrosio autrice de 'Il Garbuglio di Garlasco' - che si svolgerà il prossimo 11 luglio 2022 dalle ore 12 alle ore 14 per garantirne la maggiore divulgazione anche per le numerose richieste pervenute e di consentire la visione, da parte di Avvocati di altri Fori.

Il Consiglio approva con delibera immediatamente esecutiva.

### **Pareri su note di onorari**

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi i (n. 30) pareri su note di onorari:

(omissis)

Astenuti, laddove non Relatori, i Consiglieri Cerè, Celletti e Carletti.